



Prot. N. 82241/ 2011

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

OGGETTO: COMUNE DI COLBORDOLO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE DI UNA PORZIONE DEL COMPARTO TERZIARIO (TURISTICO-RICETTIVO) DENOMINATO "11M" IN LOC. MORCIOLA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

**URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Colbordolo, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 63600 del 19/08/2011 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente P.R.G. relativa alla trasformazione di una porzione del comparto terziario (turistico – ricettivo) denominato "11M" in loc. Morciola;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 - Pesaro;
3. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a..

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 63600 del 19/08/2011, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 63600/11 del 03/11/2011, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

Il Comune di Colbordolo in qualità di autorità procedente, con nota prot. 4845 del 05/08/2011, recante timbro di posta in arrivo del 12/08/2011, acquisita agli atti con prot. 63600 del 19/08/2011, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito ad una variante parziale al vigente P.R.G. relativa alla trasformazione di una porzione del comparto terziario (turistico-ricettivo) denominato "11M" in loc. Morciola.

La nota di richiesta di avvio del procedimento avanzata dal Comune contiene una imprecisione relativamente alla normativa di riferimento del caso in esame. Nella nota, infatti, si fa ricadere la variante nei casi di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ovvero in quelli che contengono opere soggette a V.I.A. e/o sono soggetti a valutazione di incidenza, ai sensi della normativa vigente. In realtà, come evidenziato sopra, la variante in oggetto rientra nei casi di cui al comma 3-bis del citato Decreto in quanto non contiene né opere soggette a V.I.A., né interferisce con zone SIC o ZPS soggette a valutazione di incidenza.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a vas;
2. Scheda di sintesi.

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 64091 del 23/08/2011 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 - Pesaro;
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici;
5. Marche Multiservizi S.p.a..

Nella comunicazione di avvio del procedimento veniva richiesto di trasmettere ulteriori copie degli elaborati presentati dal Comune, necessarie per gli adempimenti procedurali, ovvero per la trasmissione degli stessi agli SCA individuati. La documentazione suddetta è giunta in data 20/09/2011 ed è stata acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 70598 del 21/09/2011.

In data 22/09/2011, con nota prot. 70788, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

- 1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio**, con nota prot. 80340 del 27/10/2011, ha espresso il seguente parere:

"...omissis.. si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

Valutato il contenuto del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., a cura del Dott.Geol. Roberto Romagna.

Preso atto che la proposta di variante parziale al PRG vigente, come indicato nel Rapporto Preliminare, consiste in sostanza nella trasformazione a destinazione residenziale di una porzione, con superficie territoriale pari a mq. 7099, attualmente ricadente nel comparto turistico-ricettivo denominato "11M".

Considerato che l'area oggetto di variante presenta modesta estensione e risulta inserita all'interno di un comparto convenzionato.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante parziale al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della successiva istruttoria finalizzata all'espressione del parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, a cui la variante andrà sottoposta, potranno essere individuate adeguate prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, volte a limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate".

2. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro, con nota prot. 21314 del 03/10/2011, recante timbro di posta in arrivo del 13/10/2011, acquisita agli atti con prot. 77480 del 19/10/2011, ha espresso il seguente parere:

*"...omissis.. questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**"*

3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 1764 del 28/10/2011, pervenuta con PEC e acquisita agli atti con prot. n. 80982 del 02/11/2011, ha espresso il seguente parere:

*"...omissis.. la scrivente Autorità, analizzate le specifiche tecniche di competenza, **esprime le seguenti osservazioni** in merito alla fattibilità della variante progettata.*

PREMESSA

Le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.) sono soggette alle disposizioni dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 "Codice ambiente", che testualmente recita: "gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione".

La presente Autorità ha già comunicato ai propri Enti consorziati la necessità di applicare le disposizioni della suddetta normativa (ns. nota prot. n. 576 del 20.04.11).

Tutto ciò premesso, la Scrivente dovrà esprimere il parere di compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito prima dell'adozione della stessa in Consiglio Comunale, in quanto, in termini di

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

risorse idriche e sostenibilità delle infrastrutture, gli effetti della variante potrebbero assumere un effetto negativo nell'insieme delle espansioni urbanistiche previste nell'intero territorio comunale.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno della lottizzazione dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità degli interventi in relazione agli aumenti del fabbisogno, per definire se siano compatibili con la quantità di risorsa idrica disponibile e con le infrastrutture in essere o in progetto. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e inoltre, dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione della variante in Consiglio Comunale.

Gli interventi del servizio acquedotto necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) non previsti nel Piano d'Ambito, dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

Le opere acquedottistiche da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Il depuratore "Molino Ruggeri" è attualmente al limite della propria capacità depurativa ed opera il trattamento di acque reflue provenienti da fognature miste.

Nell'ambito del progetto "Razionalizzazione reflui bacino del Foglia" del Piano d'Ambito, gli apporti della lottizzazione saranno confluiti al depuratore intercomunale "Montecchio", in quanto saranno realizzate le seguenti opere:

- 1. ampliamento del depuratore "Montecchio" fino a 30.000 A.E. (intervento in corso);*
- 2. collettore dal depuratore "Molino Ruggeri" alla fraz. "Canarecchia" (intervento in corso);*
- 3. collettore dal depuratore "Molino Ruggeri" al collettore per il depuratore "Montecchio", con la dismissione dell'impianto "Molino Ruggeri".*

Nel caso l'intervento del punto 3 sia posticipato, occorrerà valutare l'ipotesi del potenziamento del depuratore "Molino Ruggeri" con tempi sincroni a quelli di nuove immissioni di acque reflue.

Dovrà essere promosso nel tempo, mediante lo sdoppiamento delle reti del territorio di Colbordolo, un sistema che convogli le acque nere ai depuratori e recapiti le acque meteoriche in corsi d'acqua naturali.

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio della lottizzazione, dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I. In specifico il gestore valuterà anche la sostenibilità degli interventi, sia in relazione allo smaltimento dei reflui, per definire se siano compatibili con le infrastrutture in essere o in progetto, sia in base alla portata di

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

magra dei ricettori finali, come pure in condizioni di piena, permettendo il livello di diluizione, la qualità delle acque ed il corretto smaltimento delle stesse. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione della variante in Consiglio Comunale.

Gli interventi dei sistemi di fognatura necessari (potenziamenti, estendimenti ecc.) non previsti nel Piano d'Ambito, dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di collettamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio fognatura, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

Le opere fognarie da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

Si invita la vs. Amministrazione ad attuare le disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

Le osservazioni sono disposte per il raggiungimento dei livelli ottimali dei servizi del S.I.I..

Si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati impatti significativi sull'ambiente.

Si comunica che eventuali interventi, verifiche e/o indagini inerenti al S.I.I. che si rendessero necessari nella procedura della variante, non saranno a carico dei costi del Piano d'Ambito."

4. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici, con nota prot. 6224 del 18/10/2011, recante timbro di posta in arrivo del 20/10/2011, acquisita agli atti con prot. 80312 del 27/10/2011, ha espresso il seguente parere:

"In riferimento alla richiesta di parere di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con la presente si precisa che per gli aspetti ambientali di competenza e cioè quelli legati alla sola viabilità comunale corredata da pubblica illuminazione, si ritiene di dover esprimere parere favorevole al rapporto preliminare trasmesso con nota nostro prot. 5744 del 27.09.2011 in quanto trattasi di infrastrutture viarie moto modeste e comunque funzionali e ad uso pressoché esclusivo del quartiere residenziale da realizzare.

Si rimanda invece allo SCA di competenza la valutazione di come la componente di traffico con origine e destinazione nella nuova lottizzazione possa incidere in termini di interferenza con i volumi di traffico presenti lungo l'asse viario principale provinciale e di quale sia l'entità della pressione ambientale relativa da ciò scaturita."

5. Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 17922 del 20/10/2011, recante timbro di posta in arrivo del 21/10/2011, acquisita agli atti con prot. 80567 del 27/10/2011, ha espresso il seguente parere:

"Con riferimento alla Vs. nota prot. 70788 del 22/09/11 pari oggetto si comunica che, per quanto di competenza, la zona risulta urbanizzata.

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

Per l'attivazione dell'area dovranno essere potenziate la rete idrica e la rete gas fuori comparto, completando le reti di distribuzione previste in compartecipazione al comparto 10 M.

Le reti di fognatura nera e bianca dovranno essere completate con la realizzazione dei tratti in compartecipazione al comparto 10 M: il collettore intercomunale in cui avranno recapito le acque nere dell'area è in fase di adeguamento con intervento realizzato da Marche Multiservizi.

Le opere richieste, trattandosi di sottoservizi interrati, non rappresentano particolare impatto ambientale.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La proposta di variante in oggetto riguarda un'area interna ad un comparto vigente, denominato “D13-11M”, avente destinazione turistica-ricettiva e ubicato nella frazione di Morciola del Comune di Colbordolo. Il comparto “D13-11M” risulta in parte già attuato in base ad un Piano di Lottizzazione approvato e convenzionato in data 14/04/1999. L'edificabilità complessiva vigente è pari a 3.200 mq di SUL, di cui ca. 1.334,96 mq risultano già saturati dalle volumetrie esistenti sull'area, corrispondenti all'albergo-ristorante “La Fazenda” e al “Tropicana Club”.

Attualmente, sulla base del P.d.L. approvato, sono stati realizzati i seguenti interventi:

- ampliamento del ristorante per 80,95 mq di SUL;
- nuova costruzione di quattro fabbricati ricettivi composti ognuno da quattro camere per 334,84 mq di SUL;
- opere di urbanizzazione pari al 75% degli interventi complessivi.

Dal 1999 ad oggi, pertanto, sono stati realizzati solo 415.79 mq di SUL , pari al 13% della edificabilità complessiva che sommata alle superfici esistenti (1334.96 mq) corrisponde al 41.7% del totale.

Ad oggi risultano ancora utilizzabili ca. 1.449,25 mq di SUL, corrispondenti ad una volumetria di 5.334,23 mc.

Il Comune di Colbordolo con la variante in esame propone la trasformazione d'uso della porzione di comparto rimasta ancora libera destinandola a nuova zona di espansione residenziale con contestuale incremento della edificabilità.

L'area individuata andrà a completare ed allargare l'abitato residenziale ubicato in via F.lli Cervi e la nuova viabilità di accesso verrà realizzata in modo tale da costituire un elemento di separazione tra le due tipologie di area e precisamente quella turistico-ricettiva da quella residenziale.

Il nuovo comparto autonomo, denominato “C-16M”, ha una superficie territoriale di mq 7.099 e prevede la realizzazione di mq. 2.200 di S.U. e mq. 220 di S.A.ad uso residenziale, corrispondenti a circa 65 abitanti insediabili.

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

Verranno realizzati gli standard pubblici (parcheggi e verde) secondo quanto previsto dalle N.T.A. del comune di Colbordolo e precisamente per complessivi mq. 2.000.

Per il restante comparto "D13-11M" si prevede il mantenimento di una quota edificatoria pari a 500 mq di SUL (mc. 1750), al fine di garantire la possibilità di ampliamento delle attuali strutture ricettive.

Pertanto, in termini quantitativi, l'incremento complessivo della superficie edificabile per entrambi i comparti (11M e 16M), rispetto alla quota residua attuale, è pari a 1470.75 mq di SUL, ovvero:

SUL variante: $2200+220+500=2920$ mq

SUL residua attuale: 1449.25 mq

Incremento SUL = $2920-1449.25=1470.75$ mq

L'area in esame non è interessata da particolari vincoli e tutele.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

In linea generale, vista l'entità dell'intervento proposto, che consiste nella trasformazione d'uso di un comparto già vigente associato ad un lieve incremento della edificabilità attualmente prevista, è possibile ritenere, anche alla luce dei pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2), che non vi siano impatti significativi negativi tali da assoggettare la variante stessa alla procedura di VAS.

Il rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in esame comprende anche le indagini territoriali ed ambientali previste dall'art. 5 della L.R. 14/08. Le delle linee guida regionali per la VAS, di cui alla DGR 1813/2010, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, prevedono infatti la possibilità di includere nel rapporto preliminare di verifica le analisi stabilite dalla suddetta L.R.14/08.

Le analisi condotte hanno analizzato il tema della sostenibilità ambientale della variante fino a fornire una serie di indicazioni progettuali e tipologiche relative agli interventi edilizi (paragrafo 2.4.4), che costituiscono la base delle misure di mitigazione, compensazione ed orientamento indicate nel successivo paragrafo 4 dello stesso rapporto preliminare. Tali indicazioni dovranno pertanto essere tenute in considerazione e verificate da parte dell'A.C. durante la fase di progettazione e realizzazione degli interventi.

Inoltre si fa riferimento ad alcune opere extracomparto che riguardano il miglioramento dell'accessibilità e la sistemazione lungo la SP 423.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2); considerato che la variante riguarda un'area già edificabile; vista l'assenza di particolari vincoli e tutele ambientali; valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla**

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che le indicazioni progettuali e tipologiche relative agli interventi edilizi e le misure di mitigazione, compensazione ed orientamento indicate nel rapporto preliminare siano verificate da parte dell'Amministrazione Comunale durante la fase di progettazione e realizzazione degli interventi.

L'A.C. dovrà individuare negli elaborati di variante le opere extracomparto a cui si fa riferimento nel Rapporto Preliminare che riguardano il miglioramento dell'accessibilità e la sistemazione lungo la SP 423, contribuendo alla sostenibilità della proposta in esame.

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di COLBORDOLO indicata in oggetto, relativa alla trasformazione di una porzione del comparto terziario (turistico – ricettivo) denominato "11M", in loc. Morciola, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che vengano rispettate le seguenti osservazioni:

- a) le indicazioni progettuali e tipologiche relative agli interventi edilizi e le misure di mitigazione, compensazione ed orientamento indicate nel rapporto preliminare siano verificate da parte dell'Amministrazione Comunale durante la fase di progettazione e realizzazione degli interventi;**
- b) L'A.C. dovrà individuare negli elaborati di variante le opere extracomparto a cui si fa riferimento nel Rapporto Preliminare che riguardano il miglioramento**

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

dell'accessibilità e la sistemazione lungo la SP 423, contribuendo alla sostenibilità della proposta in esame.

- c) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel paragrafo 2) del parere rif. prot. 63600/11 del 03/11/2011 sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**

II) Di stabilire che:

- a) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di COLBORDOLO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 - Pesaro;
3. Comune di Colbordolo - Servizio Lavori Pubblici;
4. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
5. Marche Multiservizi S.p.a..

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 2993 del 07/11/2011

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed
1421vas\11vas\11CF10104

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
